

Condizioni Generali di Vendita LATI

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate sul sito www.lati.com. Salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita con LATI Industria Termoplastici S.p.A. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venir coordinate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo Contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il Contratto").
- 1.2 Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, F.O.B., C.I.F., ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del Contratto.
- 1.3 Tutti i contratti di vendita fra le Parti, nonché le presenti Condizioni Generali, sono disciplinati dalla legge italiana e, ove il Compratore abbia la propria sede d'affari all'estero, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980, in quanto non derogata dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali.
- 1.4 L'accettazione di un Contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del Contratto, una conferma d'ordine o conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempreché il Compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
- 1.5 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.4. qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.
- 1.6 Qualora il Contratto preveda che la consegna dei Prodotti debba effettuarsi oltre il termine di 4 (quattro) mesi dalla data di emissione della relativa conferma d'ordine o conferma di vendita del Venditore, questi potrà recedere, in tutto o parte, dal relativo Contratto di vendita, mediante comunicazione scritta inviata al Compratore entro il termine di 90 (novanta) giorni precedenti la data di consegna convenuta, senza che alcun risarcimento o indennizzo di sorta sia dovuto al Compratore.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI -TOLLERANZE

- 2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto. In assenza di accordo espresso su particolari specifiche (ad esempio in quanto indicate nell'ordine del Compratore ed accettate dal Venditore), valgono le specifiche standard del Venditore.
- 2.2 Il Venditore non garantisce in alcun modo le caratteristiche o specifiche dei Manufatti realizzati attraverso la trasformazione dei Prodotti in quanto:
 - ✓ le caratteristiche dei Prodotti sono misurate su provini secondo metodologie standard e quindi i valori tipici ottenuti possono non essere correlabili con quanto ottenuto sul Manufatto realizzato dal Compratore;
 - ✓ le varie operazioni di trasformazione eseguite dal Compratore sui Prodotti sono totalmente fuori dal controllo del Venditore.
- 2.3 Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza usuali nel settore e/o normalmente accettati nei rapporti tra le parti saranno considerate conformi al Contratto. Per quanto riguarda le quantità, è ammessa, salvo diverso accordo, una tolleranza in più o in meno del 10%.

3. TERMINI DI CONSEGNA

- 3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto e, ove possibile, indicare la data di consegna prevista. E' inteso che, solo qualora il ritardo imputabile al Venditore superi i 60 (sessanta) giorni, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata, con un preavviso di 20 (venti) giorni da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.
- 3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad esempio mancata o ritardata comunicazione di dati necessari per l'evasione dell'ordine).

- 3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% (cinque per cento) del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.
- 3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate nell'art 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
- 3.5 In caso di revoca dell'ordine da parte del Compratore, il Venditore ha diritto al risarcimento dei danni che ne derivano. Mentre per Prodotti standard (che il Venditore può rivendere ad altri clienti) tali danni verranno richiesti solo in casi particolari (ad es quando il Venditore abbia dovuto vendere i Prodotti ad un altro cliente ad un prezzo più basso di quello pattuito con il Compratore), per prodotti specifici realizzati su richiesta del Compratore, il Compratore corrisponderà in ogni caso al Venditore il prezzo pattuito alla scadenza convenuta. Tale importo, dedotti i danni subiti dal Venditore, verrà trattenuto dal Venditore come acconto sui successivi ordini del Compratore.

4. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETA'

- 4.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Franco Fabbrica Venditore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
- 4.2 I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
- 4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla consegna.
- 4.4 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, ne tanto meno di altre forniture.
- 4.5 I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo. La riserva di proprietà si estende anche alle merci fabbricate con i Prodotti, nella misura in cui ciò sia ammesso dalla legge applicabile.

5. PREZZI

- 5.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono Franco Fabbrica Venditore, imballo normale compreso. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 5.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul Contratto.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 6.1 Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. Fermo, comunque, quanto inderogabilmente previsto dal D.lgs. n.231/02 e sue successive modifiche (attuazione delle Direttive 2000/35/EC e 2011/7/UE), in caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore, senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, interessi moratori, determinati a norma del D.lgs. n.231/02, nonché il risarcimento delle spese sostenute dal Venditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Compratore. Senza pregiudizio di quanto precede, l'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 (quindici) giorni costituisce grave inadempimento e darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
- 6.2 Il Compratore non è autorizzato a effettuare alcuna deduzione o compensazione dal prezzo pattuito (ad esempio in caso di pagamento anticipato), se non previo accordo scritto con il Venditore.

7. GARANZIA PER VIZI

- 7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.3., provvedendo alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi secondo le modalità qui di seguito indicate. In caso di scoperta di Prodotti difettosi il Compratore dovrà segregare il materiale sospetto ed interromperne immediatamente l'utilizzo, invitando il Venditore a verificare i pretesi difetti. Qualora venga accertata la sussistenza dei difetti (se del caso attraverso un'analisi dei Prodotti presso

un laboratorio indipendente) e la loro imputabilità al Venditore, quest'ultimo provvederà, nei tempi più brevi, alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di Prodotti non stoccati in luogo e condizioni idonee o in imballi non originali. Le spese di trasporto dei Prodotti da sostituire e dei Prodotti sostituiti sono a carico del Venditore.

- 7.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, a meno che e nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto o in documenti allegati a tal fine dal Contratto stesso. Fermo quanto precede, il Compratore dichiara di avere corretta e compiuta conoscenza delle caratteristiche e delle specifiche del Prodotto oggetto di fornitura, di averlo compiutamente esaminato e testato, anche in relazione all'uso particolare che intende farne, e, in ogni caso, di ritenerlo idoneo a tale uso, liberando e manlevando, pertanto, il Venditore da qualsivoglia responsabilità in merito e tenendolo indenne da qualsivoglia danno o pregiudizio di sorta, ancorché derivante da pretese di terzi.
- 7.3 Salvo caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad esempio risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

8. CONTROLLO QUALITÀ - OMOLOGAZIONI - DIRITTI DI PROPRIETÀ - INDUSTRIALE

- 8.1 Eventuali Impegni del Venditore ad effettuare controlli qualità prescritti dal Compratore, nonché eventuali obblighi assunti dal Venditore in sede di omologazione del prodotto e/o processo produttivo dovranno essere pattuiti per iscritto o richiamati espressamente nel Contratto.
- 8.2 Il Venditore dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i Prodotti non violano brevetti, marchi, o altri diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi, ma non può escludere con certezza assoluta che una tale situazione possa eccezionalmente verificarsi, particolarmente in paesi diversi dall'Italia. Ove una simile violazione venga fatta valere da un terzo contro il Compratore, quest'ultimo dovrà avvisare prontamente il Venditore per iscritto di tale azione ed il Venditore prenderà tutte le misure ragionevolmente necessarie per risolvere il problema. Tuttavia il Venditore non sarà responsabile per eventuali costi o danni che il Compratore possa sopportare in conseguenza della violazione di brevetti, marchi, o altri diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore.

9. FORZA MAGGIORE

- 9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad esempio sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del Contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del Contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.
- 9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
- 9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 120 (centoventi) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal presente Contratto, previo un preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro di Varese; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del Compratore.

27/03/2019 DIRCOM002